



COPIA

COMUNE DI MONTIGNOSO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 227 in data 19-12-2023

Oggetto:

Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Approvazione, ai sensi degli artt. 48 e 107, T.U.E.L., delle linee di indirizzo con riferimento all'art. 3, comma 3, L. 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021").

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **13:30** nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sig.:

			Presenti/Assenti	
1	LORENZETTI GIANNI	Sindaco	Presente	
1	GIANFRANCESCHI RAFFAELLO	Vice Sindaco	Assente	
1	Podestà Giorgia	Assessore	Presente	
1	Gabrielli Pietro Andrea	Assessore	Presente	
1	FRANCESCONI GIULIO	Assessore	Presente	
1	GABRIELLI GINA	Assessore	Assente	
			4	2

Il Sig. LORENZETTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE LENZO AGOSTINA MONIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata

Inoltre, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to LORENZETTI GIANNI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to LENZO AGOSTINA MONIA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327 (e, in particolare, il Titolo II "*Dei beni pubblici destinati alla navigazione*", Capo I "*Del demanio marittimo*", artt. 28 – 55);
- il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (e, in particolare, il Titolo II "*Del demanio marittimo*", Capo I "*Delle concessioni*", artt. 5 – 40);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*") e s.m.i.;
- il combinato disposto tra l'art. 01, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494 e l'art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172, dal quale discende che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono quelle per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", c.d. T.U.E.L.) e s.m.i.;
- il considerando 62 e l'art. 12, Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi o Direttiva Bolkestein), il quale, al paragrafo 1, dispone che *<<qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento>>*;
- lo stesso art. 12, Direttiva Servizi aggiunge, al paragrafo 2, che *<<Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legali>>*;
- l'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ("*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*"), secondo il quale *<<nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle*

forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi>>;

- il successivo comma 4 dell'art. 16, D.Lgs. n. 59/2010 ribadiva che *<<nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo>>;*
- le proroghe *ex lege* della durata delle concessioni demaniali marittime che si sono succedute negli anni ovvero:
 - a) art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 che ha disposto proroga fino al 31 dicembre 2012;
 - b) l'Allegato alla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 194/2009, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2015;
 - c) art. 34-*duodecies*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto, in sede di conversione, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2020.
- la sentenza della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 *Promoimpresa Srl contro Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e Regione Lombardia e C-67/15 Melis Mario e altri contro Comune di Lori Porto San Paolo e Provincia di Olbia e Tempio*), secondo la quale: a) una normativa nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione ad evidenza pubblica tra i potenziali candidati, preveda una proroga legale, automatica e generalizzata, della data di scadenza delle concessioni equivale ad un loro rinnovo automatico ed è, pertanto, in contrasto con l'art. 12, paragrafi 1 e 2, Direttiva Servizi (punti 50 e 57) e con l'art. 49, TFUE (punti 70 e 74); b) spetta al giudice nazionale la verifica circa la sussistenza o meno -nello specifico caso- del requisito della limitatezza del numero delle concessioni a causa della scarsità delle risorse naturali (punti 43 primo capoverso, 49 e 62); c) *<<il fatto che le concessioni [...] siano rilasciate a livello non nazionale, bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato>>* (punto 43 secondo capoverso); d) la questione del *<<carattere transfrontaliero certo>>* si può porre *<<solo nel caso in cui l'art. 12 della direttiva 2006/123 non sia applicabile ai procedimenti principali, circostanza che spetta ai giudici del rinvio stabilire, come risulta dal punto 43 della presente sentenza. E' quindi con questa riserva che la Corte risponde alle questioni sollevate>>* (punto 62);
- l'art. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021*"), il quale, ai commi 682 e 683, dispone(va) il prolungamento della durata delle vigenti concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per 15 anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2019) e, quindi, fino al 1° gennaio 2034;
- la lettera del 3 dicembre 2020 con la quale la Commissione Europea ha messo in mora il governo italiano, evidenziando il contrasto dell'estensione della durata delle concessioni disposta dalla L. n.145/2018 con l'art. 12, Direttiva Bolkestein, con la sentenza CGUE *Promoimpresa* del 14 luglio 2016 e con i principi e con le norme eurounitari (in particolare, con l'art. 49, TFUE);

- le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, secondo le quali: a) la Legge n. 145/2018 e le altre norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono (o saranno) in contrasto con il diritto eurounitario e, segnatamente, con l'art. 12, Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49, TFUE e, per l'effetto, non devono (non dovranno) essere applicate né dai giudici, né dalla pubblica amministrazione; b) tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e, in particolare, le spiagge italiane presentano un interesse transfrontaliero certo; c) le aree demaniali disponibili sono sempre notevolmente scarse; d) la rilevata incompatibilità con i principi e con le norme eurounitarie comporta il venire meno degli effetti delle concessioni demaniali marittime, tuttavia, per far fronte al <<notevole impatto (sociale ed economico)>> che sarebbe determinato dall'immediata non applicazione della legge nazionale sulla proroga (con conseguente improvvisa cessazione di tutti i rapporti concessori in atto) e per consentire a governo e parlamento di approvare doverosamente una normativa che finalmente riordini la materia e disciplini il sistema del rilascio delle concessioni in conformità con l'ordinamento sovranazionale, appare necessario modulare gli effetti temporali della decisione, stabilendo che le concessioni in essere continuino ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023;
- nelle citate sentenze l'Adunanza Plenaria ha aggiunto che:
 - a) i criteri di selezione dovranno riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori ed essere collegati all'oggetto del contratto;
 - b) nell'ambito della capacità tecnica e professionale potranno essere individuati criteri che valorizzino l'esperienza professionale e il *know-how* acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e si potrà tenere conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale;
 - c) la durata delle concessioni dovrà, comunque, essere commisurata al loro valore ed al periodo di tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti e per una adeguata remunerazione del capitale investito;
- la citata sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata ritualmente impugnata da due associazioni/sindacati dei balneari e dalla Regione Abruzzo davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (R.G. n. 8394/2022) per diniego di giurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. (sull'esito dell'impugnazione si tornerà più avanti);

CONSIDERATO

- l'art. 2, L. 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*"), che demanda ad un successivo decreto legislativo (c.d. decreto mappatura) la costituzione ed il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e di sicurezza;
- l'art. 3, comma 1, L. n. 118/2022, secondo il quale -se in essere alla data di entrata in vigore della legge (cioè al 27 agosto 2022)- continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite da società o associazioni iscritte al registro del CONI o al Registro nazionale delle

attività sportive dilettantistiche, quelle gestite da enti del Terzo Settore e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio;

- l'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022, a norma del quale, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'Autorità concedente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, con la precisazione che fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del codice della navigazione;
- l'art. 3, comma 5, L. n. 118/2022 aggiunge che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (27 agosto 2022), sono abrogati, tra gli altri, i commi da 675 a 683 dell'art. 1, L. n. 145/2018;
- con l'art. 4, comma 1, L. n. 118/2022 il governo è stato delegato ad adottare anche uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e semplificare la disciplina nella materia delle concessioni demaniali di cui all'art. 3, comma 1, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla miticoltura;
- il successivo comma 2 dell'art. 4, L. n. 118/2022 stabilisce che le emanande disposizioni governative dovranno garantire, in sede di procedure di affidamento, un'adeguata considerazione e valorizzazione: "*... c) degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale; ... e.5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione; ... e.7) (della) durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare; ... i) (della) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante; ... m) (della) revisione della disciplina del codice della navigazione*";
- la L. 24 febbraio 2023, n. 14 (di conversione, con modifiche, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - c.d. Decreto Milleproroghe), la quale dispone il divieto per gli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti relativi ai beni ed alle strutture con finalità turistico-ricreative e sportive fino all'adozione del/i decreto/i governativo/i di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 118/2022;
- l'art. 10-*quater*, D.L. n. 198/2022 (come convertito dalla L. n. 14/2023) che ha previsto l'istituzione di un Tavolo tecnico interministeriale con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
- tra i compiti del richiamato Tavolo tecnico rientrano, in particolare, quello di acquisire i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali che saranno

accertati dal c.d. decreto mappatura e di definire, poi, i criteri tecnici per la determinazione della scarsità o meno della risorsa naturale disponibile;

- proprio per consentire all'istituendo Tavolo tecnico di adempiere agli importanti compiti ad esso attribuiti, il comma 3 dello stesso art. 10-*quater*, D.L. n. 198/2022 (come convertito da L. n. 14/2023) ha differito la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 o, in caso di espresso provvedimento dell'autorità concedente motivato con riferimento a ragioni oggettive, al 31 dicembre 2025;
- parte della giurisprudenza amministrativa, seppure a definizione di giudizi aventi ad oggetto la proroga di cui alla L. n. 145/2018 e non la proroga di cui al citato Decreto Milleproroghe, ha affermato -a livello di *obiter dictum* e, cioè, soltanto incidentalmente- che <<*sulla base di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-*quater*, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato*>> (Cons. St., Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192; TAR Campania, Salerno, Sez. III, 30 marzo 2023, n. 725; *idem*, Sez. III, 24 aprile 2023, n. 935; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2023, nn. 753, 754 e 755; TAR Campania, Salerno, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1306; Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Riunite, parere n. 342 del 20 giugno 2023; TAR Liguria, Genova, Sez. I, 3 luglio 2023, n. 4610; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 31 luglio 2023, n. 4610; Cons. St., Sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992);
- con sentenza del 20 aprile 2023, adottata nella causa C-348/22 (AGCM vs. Comune di Ginosa), la Terza Sezione della CGUE ha espressamente e chiaramente affermato che l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali ed il divieto di rinnovare automaticamente autorizzazioni rilasciate per una determinata attività si applicano <<*solo nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall'amministrazione competente sotto il controllo del giudice nazionale*>> (così, alla lettera, si legge al punto 71 della sentenza);
- la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023 ha, altresì, chiarito e precisato che l'affermazione contenuta al punto 43 della propria precedente sentenza *Promoimpresa* del 14 luglio 2016, secondo la quale <<*si deve tenere in considerazione la circostanza che le concessioni sono rilasciate a livello non nazionale ma comunale al fine di determinare se le aree demaniali siano o meno limitate*>>, costituiva solo e soltanto <<*una mera indicazione*>>, peraltro relativa al diverso contesto della causa che aveva dato luogo a quella pronuncia: una mera indicazione priva, quindi, di qualsiasi valore giuridico vincolante (*cf.* punti da 43 a 49, 66, 67 e 71 della sentenza CGUE 20 aprile 2023);
- la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, ancora, ha definitivamente chiarito che il potere di stabilire se una risorsa naturale disponibile sia o meno scarsa spetta agli organi legislativi dello Stato (e non -come sembrava avere affermato nella propria precedente sentenza *Promoimpresa* del 2016- al giudice, che le disposizioni normative deve attuare ed applicare e non creare), Stato al quale spetta anche un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della

scarsità o meno delle risorse naturali (si vedano i punti da 43 a 49, 66, 67 e 71 della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023);

- la sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, infine e per quanto interessa l'oggetto del presente atto, ha aggiunto che, nella valutazione e determinazione della scarsità o meno delle risorse naturali, i singoli Stati membri possono optare sia per una valutazione generale ed astratta, valida per tutto il territorio nazionale, sia per un approccio caso per caso, che ponga l'accento sulla situazione esistente a livello comunale, anche se la Corte parrebbe privilegiare la combinazione dei due suddetti approcci;
- in data 12 maggio 2023 è stato diramato un comunicato di Palazzo Chigi che ha annunciato la costituzione del Tavolo tecnico per la riforma delle concessioni di cui all'art. 10-*quater*, D.L. n. 198/2022 (convertito con L. n. 14/2023) e precisato che *<<il tavolo, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile>>*;
- si sono svolte diverse riunioni tra i componenti del Tavolo tecnico (9 giugno 2023 - 4 luglio 2023 - 25 luglio 2023), il quale ha concluso i suoi lavori in data 25 settembre 2023, rendendo nota una relazione dalla quale si evince che sono state completate le prime due fasi dei lavori e che manca, ad oggi, soltanto la terza fase ovvero quella *<<concernente la definizione dei criteri tecnici utili a definire il concetto di scarsità della risorsa naturale disponibile e a determinarne l'effettiva sussistenza>>*;
- i risultati del lavoro del tavolo tecnico, ad oggi resi noti soltanto attraverso un comunicato stampa del 5 ottobre 2023, indicano che, peraltro con riferimento ai soli beni demaniali marittimi (e, quindi, ancora in assenza dei dati relativi ai beni lacuali e fluviali), le aree già rilasciate in concessione o già oggetto di domanda di concessione sono circa il 33% di quelle concedibili;
- nel frattempo, con delibera del 31 luglio 2023, il Comitato interministeriale per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano del Mare per il triennio 2023-2025, affermando, al punto 2.13.6, che *<<il sistema balneare italiano è [...] composto per lo più da aziende piccole e piccolissime, che costituiscono il motore vitale della nostra economia turistica. I nostri imprenditori balneari si sono sempre più impegnati, negli anni, in un'azione di adeguamento e, a volte, di anticipazione delle richieste e delle abitudini di fruizione della risorsa mare a scopo ricreativo, per meglio competere a livello europeo e globale con le altre destinazioni turistiche [...] Sul sistema balneare un aspetto fondamentale è costituito, per l'incidenza economica e sociale, dal mondo dei concessionari balneari>>*;
- con sentenze nn. 1223 e 1224 del 2 novembre 2023 la Prima Sezione del TAR per la Puglia, sede di Lecce, ha sostenuto ed affermato la piena legittimità del termine di scadenza delle concessioni fissato al 31 dicembre 2024 dal D.L. n. 198/2022, come convertito con L. n. 14/2023, sostenendo che il diverso termine (31 dicembre 2023) stabilito dall'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e poi confermato dalla L. n. 118/2022 nella versione *ante* novella deve ritenersi superato sia perché l'impianto delle sentenze dell'Adunanza Plenaria è stato "demolito" dalla sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, sia perché la norma successiva (D.L. n. 198/2022 conv. con L. n. 14/2023) prevale sulla norma precedente di pari grado (L. n. 118/2022);
- sempre nelle citate pronunce, il TAR Lecce ha aggiunto che, alla luce della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, è ormai chiaro ed indiscutibile che: *<<A) risulta precluso al Giudice nazionale di*

statuire in via generale ed astratta sulla scarsità della risorsa, in assenza della previa definizione di criteri obiettivi ed uniformi da parte del Governo; B) l'applicabilità del disposto di cui all'art. 12 paragrafi 1 e 2 della Direttiva Bolkestein è subordinata alla previa verifica e valutazione da parte dello Stato membro della scarsità della risorsa naturale, procedimento che si caratterizza per l'ampia discrezionalità e che costituisce adempimento doveroso e necessario, in quanto primo presupposto o pre-condizione. [...] Le sentenze Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021 (e la stessa legge 118/2022, con cui il governo Draghi ha interamente recepito le sentenze medesime) [...] risultano contraddette>> -dalla sentenza della CGUE del 20 aprile 2023- <<quanto alla valutazione della scarsità della risorsa sia quanto alla competenza, sia quanto al metodo (vedasi punto n. 18 delle A.P. 17-18/2021 e, per contro, quanto statuito dalla C.G.U.E. nella sentenza 20 aprile 2023 ai punti nn. da 43 a 49, con cui la C.G.U.E. chiarisce ed interpreta quanto in proposito statuito al punto 43 della sentenza del 14 luglio 2016 cd. Promoimpresa)>>;

- i giudici amministrativi leccesi hanno, infine, concluso che il termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, fissato dal D.L. n. 198/2022 convertito con L. n. 14/2023, <<risulta del tutto coerente con le precisazioni innovative contenute nella sentenza della CGUE e non integra quindi gli estremi di una mera ed ingiustificata proroga automatica, vietata dall'art. 12 par. 1 e 2 della direttiva>>, anche in considerazione del fatto che il diverso termine (31 dicembre 2023) di scadenza fissato dalla (versione originaria) della L. n. 118/2022 costituiva <<la logica conseguenza della pretermissione -nella motivazione delle AA.PP. 17 e 18/2021- di un significativo step, quale quello relativo alla valutazione della scarsità della risorsa, competenza del Governo-Amministrazione, condizionato dalla tempistica connessa all'attività istruttoria e connotato da ampia discrezionalità, step individuato invece come centrale e preliminare adempimento nella direttiva come interpretata dalla C.G.U.E. con la sentenza C.G.U.E. del 20/4/2023>>;
- con parere motivato del 16 novembre 2023 indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 258, TFUE, la Commissione Europea:
 - a) ha affermato che il differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 -disposto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023, che hanno, sul punto, modificato l'art. 3, comma 1, L. n. 118/2022- costituisce l'ennesima proroga generale ed automatica e, pertanto, è in contrasto con il diritto dell'Unione, con la Direttiva servizi e con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
 - b) i risultati dei lavori del "Tavolo tecnico", relativamente alla mappatura dei beni demaniali, comunicati dal governo alla Commissione Europea con un documento del 24 ottobre 2023, <<non siano idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto di "concessioni balneari">>;
- con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, decidendo l'impugnazione avverso la sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria (impugnazione di cui si è detto in precedenza), hanno accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento e della conseguente estromissione dal giudizio amministrativo di alcune associazioni e sindacati dei balneari e della Regione Abruzzo e, per l'effetto, hanno cassato *in toto* la sentenza impugnata, con espresso rinvio al Consiglio di Stato, che <<dovrà pronunciarsi nuovamente anche sulle questioni oggetto degli altri motivi di ricorso ed

anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti>>;

RITENUTO CHE

- alla luce di tutto quanto sopra, potrebbe sostenersi che il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive sia già oggi quello fissato dall'art. 3, comma 1, L. n. 118/2022, come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito con L. n. 14/2023 ovvero quello del 31 dicembre 2024, in quanto:
 - a) la sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (e, di riflesso, anche la "gemella" n. 17/2021 in quanto affetta dallo stesso vizio procedurale), che fissava la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, è stata integralmente cassata dalle SS.UU. Civili della Cassazione con la richiamata sentenza n.32559/2023;
 - b) l'art. 3, comma 1, L. n. 118/2022 che, nella formulazione originaria, parimenti fissa la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023 è stato modificato da disposizioni normative posteriori e di pari grado (D.L. n. 198/2022, convertito con L. n. 14/2023), ad oggi non abrogate e non dichiarate incostituzionali;
 - c) la giurisprudenza amministrativa che, in via meramente incidentale e, pertanto, senza alcuna efficacia vincolante, ha "preannunciato" il contrasto del differimento al 31 dicembre 2024, disposto dal D.L. n.198/2022 e dalla L. n. 14/2023, con le norme eurouniarie, ha espressamente posto a fondamento del proprio assunto le sentenze nn. 17-18/2021 dell'Adunanza Plenaria integralmente cassate dalle SS.UU. della Cassazione e, pertanto, allo stato, inesistenti;
 - d) il diverso termine di scadenza (31 dicembre 2023), fissato dalla L. n. 118/2022 *ante* novella non poteva, in quanto precedente, tenere ovviamente conto della sentenza della CGUE del 20 aprile 2023, che, come detto, ha rimesso allo Stato italiano il compito di determinare la scarsità o meno della risorsa naturale allo specifico scopo di fare applicazione del (e rispettare quanto stabilito nel) dettato dell'art. 12 della Direttiva Bolkestein e l'adempimento di tale compito (peraltro già avviato attraverso l'istituzione del Tavolo tecnico) non può ragionevolmente essere portato a compimento nel rispetto del detto termine, come, peraltro, dimostrano i rilievi mossi ai risultati (non definitivi) dei lavori del Tavolo tecnico dalla Commissione Europea con il parere motivato del 23 novembre 2023;
- nonostante ciò, non può omettersi la considerazione che, mentre, il differimento del termine di scadenza al 31 dicembre 2024 -introdotto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023- è già stato ritenuto e dichiarato, in sostanza, una nuova proroga *ex lege*, automatica e generale, e, pertanto, in contrasto con le norme ed i principi eurounitari sia dalla Commissione Europea (n.d.r. parere motivato del 16 novembre 2023), sia da una cospicua ed autorevole parte della giurisprudenza amministrativa, compresa quella di grado più elevato (si veda sul punto la copiosa giurisprudenza amministrativa richiamata ai punti precedenti), il differimento del termine di scadenza al 31 dicembre 2024, disposto ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella versione precedente alla riforma introdotta con il Decreto Milleproroghe, ad oggi, non è mai stato messo in discussione, né contestato da alcuna autorità amministrativa e/o giudiziaria e neppure dalla Commissione Europea nel suo parere motivato del 16 novembre 2023;

- ritenuto, pertanto, assolutamente primario e necessario, riconoscere, allo stato, ai concessionari un termine "certo" di validità dei loro titoli (senza in alcun modo pregiudicare in futuro il riconoscimento di termini di scadenza successivi, laddove legittimati e affermati da eventuali future disposizioni normative e/o da nuove pronunce giurisdizionali), che consenta loro di affrontare con la dovuta serenità e con la necessaria certezza la prossima stagione e di attendere -con un titolo certamente valido, efficace e non contestato da alcuno- i futuri sviluppi della vicenda;
- ritenuto, in particolare, che, laddove -a seguito di disposizioni normative sopravvenute, di un chiaro indirizzo di provenienza nazionale o di mutamenti della giurisprudenza- dovesse essere superato l'orientamento che ritiene in contrasto con le norme e con i principi eurounitari i termini di scadenza delle concessioni fissati dal c.d. Decreto Milleproroghe e dalla conseguente legge di conversione, l'Amministrazione potrà revocare o annullare il presente atto e (se del caso anche contestualmente) adottarne uno nuovo che sia conforme con le disposizioni del mutato quadro normativo e/o con gli orientamenti del mutato assetto giurisprudenziale;
- peraltro, il riconoscimento di un ulteriore anno di validità delle concessioni (salvo ulteriori, futuri differimenti) assicura l'incasso dei canoni concessori anche per la stagione balneare 2024, incasso che, al contrario, sarebbe escluso (con consistente danno erariale) nel caso di scadenza dei titoli alla fine del corrente anno;
- dal complesso quadro normativo e giurisprudenziale sopra oggettivamente ricostruito emerge, in modo evidente, che l'ente gestore si trova ad avere a che fare con disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali diversi, spesso contrastanti tra loro e che risultano in continua (anche di recente) sovrapposizione: tale circostanza, inevitabilmente, incide e influisce anche sulla eventuale indicazione di procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione nei ristrettissimi termini del 31 dicembre 2023, anche in considerazione del numero e dell'eterogeneità delle concessioni allo stato esistenti e della connessa esigenza, nel caso, di attivare procedure distinte e separate, all'esito di specifiche e singole istruttorie;
- oltre alle difficoltà oggettive conseguenti il conflitto normativo e giurisprudenziale di cui al punto precedente, emergono anche aspetti tecnici che necessitano di approfondimenti complessi connessi all'esistenza di eventuali investimenti effettuati dal concessionario, investimenti che anche le sentenze intervenute in materia hanno preso in considerazione (per tutte, CGUE, 14 luglio 2016, Promoimpresa citata), specificando che tali situazioni dovranno essere accuratamente valutate, approfondite e vagliate caso per caso da parte delle autorità concedenti;
- la situazione sopra ampiamente descritta, che verosimilmente dovrà essere oggetto di un successivo (si spera definitivo e chiarificatore) intervento normativo, impone una adeguata valutazione ed una congrua evidenziazione del profilo presupposto e preliminare individuato dalla sentenza CGUE 20 aprile 2023 (i.e. scarsità o non scarsità della risorsa) quale elemento pregiudiziale per comprendere se sussiste o non sussiste l'obbligo di assegnazione delle concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica e per adottare gli atti e provvedimenti conseguenti alla risoluzione di tale questione preliminare e pregiudiziale;
- sussiste, pertanto, la necessità di una disciplina statale unitaria ed uniforme che definisca i criteri per la valutazione della scarsità delle risorse naturali disponibili nel pieno rispetto di quanto letteralmente stabilito dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva servizi: criteri che, secondo le indicazioni della

CGUE, dovrebbero auspicabilmente combinare un approccio generale e astratto a livello nazionale ed un approccio caso per caso, riferito all'analisi del territorio costiero del comune;

- come chiaramente riconosciuto anche dal Piano del Mare approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2023 è assolutamente necessario <<dare certezza del diritto e, dunque, del futuro>> alla categoria dei concessionari balneari ovvero <<è necessario sciogliere la questione delle "concessioni balneari", del loro termine di scadenza e della necessità o meno di applicare una procedura di evidenza pubblica per la loro attribuzione, in buona sostanza l'ambito di applicazione della Direttiva CE 123 del 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein"). In tale ottica si inserisce il Tavolo tecnico consultivo, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito nel 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che attraverso il sistema informativo del demanio marittimo (SID) sta definendo la mappatura delle concessioni per la successiva definizione dei criteri tecnici per verificare la scarsità delle risorse naturali [...] Il processo di redazione e predisposizione della mappatura e l'esercizio delle deleghe previste sempre dalla l. n. 118 del 2022 dovranno essere accompagnate da un supporto amministrativo rivolto ai Comuni costieri al fine di poter meglio affrontare e gestire i nuovi procedimenti di affidamento –laddove necessari- garantendo, in ogni caso, la fruizione dei servizi fino alle future aggiudicazioni, anche a mezzo dell'istituto della concessione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 reg. cod. nav. Secondo quanto già previsto dalla l. n. 118 del 2022 si è rilevata la necessità di normare e chiarire gli aspetti riguardanti la tutela degli investimenti non ancora ammortizzati ed effettuati dagli attuali concessionari demaniali nonché salvaguardare l'economia nazionale, rappresentata da tanti operatori (soprattutto microimprese a carattere familiare) e gli attuali livelli occupazionali>>;

RITENUTO, IN OGNI CASO,

che, ribadita la necessità di attendere la soluzione della questione preliminare e pregiudiziale relativa alla necessità o meno dell'assegnazione dei titoli mediante procedure ad evidenza pubblica, sia opportuno esporre le seguenti significative criticità e diverse rilevanti problematiche, che, comunque, impediscono al comune, di fatto e giuridicamente, di attivare allo stato le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime in mancanza di una disciplina attuativa, uniforme ed unitaria, approvata a livello nazionale:

1. il Piano degli Arenili (approvato con Deliberazione C.C. n. 33 del 27 aprile 2007) è decaduto nel 2017 e, in conformità al dettato dell'art.19 delle NTA del nuovo POC (approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 21 dicembre 2022), è intendimento dell'amministrazione avviare entro il prossimo anno l'iter per la formazione di un nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili, che, all'evidenza, potrà influire sulla possibilità di rilascio di titoli concessori demaniali;
2. la mancata conclusione delle procedure di valutazione di eventuale incameramento delle opere insistenti sulle aree demaniali marittime, in conseguenza della ricognizione avviata dall'Agenzia del Demanio della Toscana nel marzo 2023;
3. l'assenza di criteri uniformi a livello nazionale per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante [indennizzo previsto dall'art. 4, comma 2, lett. i), L. n. 118/2022] e la contemporanea vigenza di una disposizione normativa (l'art. 49, cod. nav.), secondo la quale, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,

restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso (c.d. incameramento), anche in considerazione del fatto che autorevole giurisprudenza amministrativa ha espressamente censurato l'incompatibilità del citato art. 49, cod. nav. con il diritto europeo (*cf.* Consiglio di Stato, Sezione VII, ordinanza, 6 settembre 2023, n. 8184), ravvisando, al contrario, la necessità di riconoscere un indennizzo al concessionario uscente per ammortizzare gli investimenti effettuati. E' evidente che la contraddizione non potrà essere risolta e superata se non con un intervento del legislatore nazionale, che si auspica sia rapido e definitivo. Va, inoltre, adeguatamente considerato che, con ordinanza n. 8010 del 15 settembre 2022, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla CGUE una questione pregiudiziale sulla compatibilità o meno del citato art. 49, cod. nav. con le norme eurounitarie (e, in particolare, con gli artt. 49 e 56, TFUE) e su tale questione la CGUE non si è ancora pronunciata;

4. la circostanza che, come detto in precedenza, l'art. 4, comma 2, lett. c), L. n. 118/2022 demanda al governo il compito di fissare criteri che, in sede di procedure di affidamento, consentano alle amministrazioni concedenti di tenere in adeguata ed equa considerazione gli investimenti, il valore aziendale dell'impresa ed i beni materiali e immateriali. Si rende, all'evidenza, necessario attendere l'emanazione di criteri unitari ed uniformi a livello nazionale, allo scopo di evitare disparità di trattamento tra i concessionari uscenti a seconda delle diverse regole applicate, sul punto, dalle diverse amministrazioni concedenti, oltretutto di evitare una grande quantità di contenziosi giudiziari, altrimenti pressoché certi. Il legislatore nazionale dovrà chiarire, tra l'altro, se per investimenti debbano intendersi soltanto quelli autorizzati, soltanto quelli già effettuati o anche quelli già progettati, se e come deve essere calcolato il valore aziendale delle imprese (in molti casi, anche sostanzialmente diverse tra loro), se e come devono essere considerati i beni materiali, se e come deve essere computato l'avviamento creato negli anni dal concessionario uscente;
5. la necessità di dotare adeguatamente i competenti uffici comunali, che, al momento, risultano oggettivamente inadeguati a causa della contraddittorietà normativa esistente sulla materia, della complessità delle procedure, del numero delle concessioni insistenti sul territorio e del ristrettissimo lasso di tempo che separa dalla scadenza dei titoli concessori;
6. le difficoltà nel procedimento di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, attesa la necessità di acquisire preventivamente una pluralità di atti e pareri da parte di diversi enti/amministrazioni in relazione alle opere ed ai progetti proposti. Anche su tale aspetto è evidente la necessità di un intervento normativo attuativo, che assicuri uniformità nell'espletamento delle procedure da parte delle varie amministrazioni concedenti;
7. la più autorevole giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime non siano direttamente ed *in toto* applicabili le specifiche regole e le disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici (si rammentano, *ex plurimis*, TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, 15 gennaio 2021, n. 16; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 24 gennaio 2022, n. 16; Cons. St., Sez. VII, 22 luglio 2022, n. 6446; TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 539; Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Giurisdiz., 22 maggio 2023, n. 350);
8. La circostanza che, a fronte di obiettive ragioni che impediscono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023, risulterebbe manifestamente contrario all'interesse

pubblico permettere che, dal 1° gennaio 2024, i beni demaniali oggi in concessione siano lasciati inutilizzati, con la conseguente inaccettabile assenza di strutture sul territorio idonee a soddisfare specifici segmenti della domanda turistica ed inevitabili gravissime ripercussioni sul turismo in generale e sull'economia locale in particolare;

9. ulteriori problematiche concernono la possibilità o meno di convivenza di alcuni istituti previsti dal vigente codice della navigazione (in particolare, l'affidamento ad altri delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 45-*bis*, cod. nav., ed il subingresso di cui all'art. 46, cod. nav.) con le regole ed i principi delle espletande procedure ad evidenza pubblica. Anche su questo aspetto, pertanto, è necessario un intervento normativo attuativo che consenta a tutti i comuni di espletare procedure uniformi e corrette e di inserire nei titoli concessori clausole e prescrizioni legittime;
10. l'art. 4, comma 2, lett. e.7), L. n. 118/2022 demanda al governo l'obbligo di individuare, nel decreto delegato, criteri atti a garantire che, in sede di procedure di affidamento, le autorità concedenti considerino e valorizzino adeguatamente una durata delle concessioni per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati e, comunque, una durata da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare. Pertanto, onde evitare disparità di trattamento (disparità che potrebbero anche essere macroscopiche e sostanziali) tra comuni, la questione della durata delle concessioni necessita di un intervento che uniformi la disciplina a livello nazionale, fissando -ad esempio- un limite massimo temporale di durata delle concessioni, limite massimo che, poi, l'Amministrazione aggiudicatrice dovrà indicare e graduare nel bando in funzione dei (ed in relazione ai) servizi richiesti al concessionario. Si deve, peraltro, rammentare che, come sancito da numerose pronunce della Corte Costituzionale (nn. 180/2010, 233/2010, 340/2010, 213/2011, 40/2017, 157/2017, 118/2018, 1/2019, 220/2020), l'Amministrazione Comunale non ha alcuna competenza in materia di "durata" delle concessioni demaniali, rientrando la stessa nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.;

Ravvisata, pertanto, la necessità, prima di espletare eventuali (in quanto, ad oggi, assolutamente incerte) procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, che comunque siano definiti, a livello normativo, criteri uniformi nazionali, onde evitare disparità di trattamento tra comuni anche limitrofi riguardo importanti questioni, quali -a mero titolo esemplificativo- l'adeguato e corretto riconoscimento dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita e dell'indennizzo economico per il concessionario uscente da porre a carico dell'eventuale concessionario subentrante;

Ritenuto necessario attendere che il governo adempia al compito demandatogli dal legislatore parlamentare di riordinare e semplificare l'intera disciplina in materia di concessioni demaniali marittime (art. 4, comma 1, L. n. 118/2022), di provvedere alla revisione del codice della navigazione [art. 4, comma 2, lett. m), L. n. 118/2022] e, soprattutto, di chiarire definitivamente se sussiste o meno l'obbligo di assegnazione delle concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto che, come chiaramente precisato nelle conclusioni del Piano del Mare approvato il 31 luglio 2023, sia assolutamente necessario <<allineare la normativa del settore marittimo a quella già assai attenta dell'Unione Europea, evitando [tuttavia] d'adottare delle norme più restrittive solo per l'Italia, norme che avrebbero il solo effetto di penalizzare la nostra competitività>>;

Ritenuto, peraltro, che la scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio della delega governativa non faccia certo venir meno la necessaria correlazione temporale, desumibile chiaramente dalla norma sopra richiamata, tra una disciplina normativa di attuazione a livello nazionale, oggi mancante, che stabilisca regole e criteri uniformi, e l'avvio delle eventuali procedure ad evidenza pubblica da parte delle amministrazioni concedenti;

Ritenute sussistenti tutte le summenzionate ragioni oggettive che, in ogni caso, impediscono anche solo di avviare (e, a maggior ragione, di concludere), entro il 31 dicembre 2023, procedure ad evidenza pubblica corrette, legittime ed imparziali e, per converso, inducono ragionevolmente ad attendere che venga chiarito a livello nazionale se sussiste o meno l'obbligo per le amministrazioni di assegnare le concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario avvalersi della facoltà -espressamente prevista all'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022- di differire il termine di scadenza delle concessioni, in caso di ragioni oggettive connesse all'avvio delle procedure selettive pubbliche, per il tempo strettamente necessario;

Ritenuto che, per tutte le ragioni esaurientemente spiegate, il tempo strettamente necessario corrisponda al termine massimo concesso dal legislatore, ovvero il 31 dicembre 2024, anche in considerazione del fatto che entro un solo anno dovrà essere approvata una normativa nazionale di riforma generale della materia (peraltro previo adeguato confronto con le istituzioni eurounitarie), normativa nazionale che potrebbe anche negare la sussistenza dell'obbligo di assegnare le concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto che la facoltà delle amministrazioni concedenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 ante novella, di differire il termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive adeguatamente motivate, non è stata in alcun modo contestata dalla Commissione Europea (nel suo parere motivato del 16 novembre 2023), che, al contrario, ha contestato tutte le altre proroghe disposte, nel tempo, dal legislatore italiano (da ultimo e non esclusa quella disposta dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, da L. n. 14/2023).

Rilevato che, allo stato, la facoltà di differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 prevista dall'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella formulazione originaria, non è stata messa in discussione né dagli organi dell'ordinamento eurounitario, né da autorità nazionali amministrative e/o giurisdizionali e, per l'effetto, deve ritenersi, fermi i presupposti richiesti, pienamente valida ed efficace.

Considerato, altresì, che lo Stato è il soggetto proprietario delle aree demaniali sulle quali insistono le concessioni balneari e che, conseguentemente, la materia delle concessioni demaniali marittime non ricade nella competenza propria dei comuni, ma, sulla base dell'art. 118, Costituzione, rientra nella competenza statale, poi delegata per legge alle regioni [art. 105, comma 2, lett. L), D.Lgs. n.112/1998] e trasferita dalla regione ai comuni (art. 27, comma 3, L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 88) e che entrambi gli enti sovraordinati hanno un potere di indirizzo e di coordinamento sulle funzioni delegate (ivi compreso il demanio marittimo), potere mai esercitato nel caso specifico, e addirittura un potere sostitutivo in caso di inadempimento agli obblighi comunitari;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra esposto e riportato rafforzi ulteriormente la necessità di attendere che sia preliminarmente predisposta una disciplina nazionale che, nel caso in cui la risorsa

naturale risulti non scarsa, stabilisca che, nel pieno rispetto del diritto eurounitario, non sussiste l'obbligo di assegnazione delle concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica oppure, nel caso in cui la risorsa naturale risulti scarsa, fissi criteri e direttive uniformi che i comuni dovranno seguire nelle conseguenti procedure selettive ad evidenza pubblica;

Ritenuto necessario che negli atti e/o provvedimenti che i competenti uffici comunali riterranno di adottare in osservanza ed in ossequio alle linee di indirizzo espresse con il presente atto:

sia espressamente fatta salva la possibilità di riforma/revoca/annullamento degli atti e provvedimenti stessi nell'ipotesi di eventuale sopravvenienza di normative sovranazionali o nazionali di segno contrario;

sia espressamente indicato che l'adozione di tali atti e/o provvedimenti non attribuisce ai soggetti concessionari diritto di avanzare pretese e/o richieste risarcitorie e/o indennitarie nell'ipotesi in cui dovessero sopravvenire normative sovranazionali e/o nazionali che determinino l'inefficacia degli atti e provvedimenti comunali adottati ovvero la necessità di riformarli/revocarli/annullarli.

Dato atto che il presente atto costituisce atto di mero indirizzo politico e, pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., non sono necessari né il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, né il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa, da intendersi qui integralmente ritrascritto e ribadito nel suo contenuto;
2. di prendere atto che, per tutte le ragioni meglio esposte in premessa, il Comune di Montignoso è oggettivamente e giuridicamente impossibilitato ad avviare le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime entro il 31 dicembre 2023;
3. di emanare il seguente atto di indirizzo al responsabile di area competente di estendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella versione originaria, al **31 dicembre 2024** l'efficacia delle concessioni demaniali marittime, in attesa che venga approvata una disciplina normativa nazionale che, nel caso in cui la risorsa naturale risulti non scarsa, stabilisca che, nel pieno rispetto del diritto eurounitario, non sussiste l'obbligo di assegnazione delle concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica oppure, nel caso in cui la risorsa naturale risulti scarsa, fissi criteri e direttive uniformi che i comuni dovranno seguire nelle conseguenti procedure selettive ad evidenza pubblica;
4. di riservarsi di fornire ulteriori indirizzi applicativi entro la data di cui al punto precedente sulla base delle disposizioni che *medio tempore* saranno eventualmente assunte dal legislatore nazionale e/o sovranazionale;
5. che le linee di indirizzo espresse con il presente atto restano valide ed efficaci fino all'eventuale emanazione di successive disposizioni normative nazionali e/o sovranazionali di segno contrario o che, comunque, le rendano inefficaci, superate o illegittime;

6. di trasmettere il presente atto di indirizzo al Responsabile dell'Area 5, di cui fa parte l'Ufficio Demanio del Comune, per i provvedimenti consequenziali ed attuativi;
7. di dichiarare, con separata votazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, T.U.E.L., il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di impartire le direttive con urgenza e darne esecuzione con sollecitudine.

PARERI DI COMPETENZA

OGGETTO

“Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Approvazione, ai sensi degli artt. 48 e 107, T.U.E.L., delle linee di indirizzo con riferimento all'art. 3, comma 3, L. 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021").”.

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)
Se ne attesta la regolarità tecnico/amministrativa.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
F.to PEZZICA FABRIZIO
19-12-2023

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

E' divenuta esecutiva il giorno .

Inoltre,

ATTESTA E CERTIFICA

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

che la presente copia analogica è conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Dalla Residenza Comunale li, _____

Il funzionario addetto
f.to SEBASTIANI CLAUDIA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*